

telefono
fax
e-mail
Internet

Residenza Governativa
091 814 43 20
091 814 44 35
can-sc@ti.ch
www.ti.ch/cancelleria

Repubblica e Cantone Ticino

Cancelleria dello Stato
6501 Bellinzona

Bellinzona, 7 marzo 2012

BOLLETTINO STAMPA INFORMATIVO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI STATO

Messaggio concernente la modifica della legge sull'organizzazione e la procedura in materie di tutele e curatele

Il Consiglio di Stato nell'odierna seduta ha approvato il messaggio della modifica sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele. Lo stesso è stato sottoposto al gremio dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni e dal Direttore del Dipartimento sanità e socialità. Il cambiamento segue la decisione delle Camere federali del 19 dicembre 2008 in cui hanno adottato la modifica del Codice civile svizzero (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) che entrerà in vigore il 1 gennaio 2013. Il nuovo diritto prevede che l'autorità di protezione sia interdisciplinare, composta da un collegio decisionale di un minimo di tre membri fra cui un giurista responsabile della corretta applicazione del diritto.

La sua organizzazione compete ai Cantoni che decidono il numero dei membri, la natura dell'autorità (amministrativa o giudiziaria), se prevedere un sistema di milizia o professionale, oppure se scegliere un sistema misto organizzato sul piano comunale, regionale o cantonale.

Sono previste due tappe. Nella prima fase s'intende adeguare le norme cantonali limitatamente alle esigenze poste dal diritto federale, optando, in un secondo tempo, per una più incisiva riorganizzazione. Sempre nella prima fase è previsto di mantenere le attuali Commissioni tutorie regionali (CTR), designare il Tribunale di appello quale autorità di reclamo (attualmente è l'Ufficio di vigilanza sulle tutele) con il potenziamento di un giudice, collocare l'autorità di vigilanza presso il Tribunale di appello e potenziare adeguatamente le risorse degli Uffici cantonali preposti alla collaborazione con le autorità di tutela e all'esecuzione delle misure di protezione.

In una seconda fase vi è la volontà di implementare entro il 2018 il "modello giudiziario" mediante la costituzione del Tribunale di famiglia. La messa in atto di questa seconda fase, la cui composizione in sedi distinte deve essere ancora definita. In quest'ambito e nel contesto della nuova ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni in materia di esecuzione delle misure, si tratterà di stabilire pure gli oneri tra Cantone e Comuni.

Per quanto concerne le prestazioni di valutazione ed esecuzione delle misure di protezione il messaggio prevede il potenziamento di nove unità (7 tutori, 1 contabile e 1 segretaria) per l'Ufficio del tutore ufficiale e di cinque unità (assistenti sociali) per la valutazione e l'esecuzione dei provvedimenti che coinvolgono famiglie e minorenni che verrà garantita dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, da assumere progressivamente sull'arco di tre anni a partire dall'entrata in vigore del nuovo diritto federale (1° gennaio 2013). Dal 2015 l'implementazione delle misure previste comporteranno un onere di 1,8 milione circa all'anno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, di-dir@ti.ch, tel. 091/814.44.90

Alessia Paglia, Sezione degli Enti locali, Ufficio di vigilanza sulle tutele, alessia.paglia@ti.ch, tel. 091/814.32.24

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

Paolo Beltraminelli, Direttore del Dipartimento sanità e socialità, dss-dir@ti.ch, tel. 091/814.38.65

Roberto Sandrinelli, Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, roberto.sandrinelli@ti.ch, tel. 091/814.70.20

Il Governo richiede la clausola di salvaguardia

Sempre nella seduta odierna, il Consiglio di Stato ha pure sottoscritto una lettera alla Conferenza dei Governi cantonali nella quale manifesta la propria posizione in relazione all'utilizzo della cosiddetta "clausola di salvaguardia", diritto conferito alla Confederazione nell'ambito degli Accordi bilaterali con l'UE e in particolar modo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Con l'utilizzo di questa clausola da parte del Consiglio federale, come auspicato dal Cantone Ticino, verrebbe automaticamente reintrodotta un contingentamento per rapporto ai permessi di dimora, pur non potendosi contestualmente risolvere anche il delicato tema dei lavoratori frontalieri.

In questa prima fase, l'Esecutivo richiede quindi l'introduzione della "clausola di salvaguardia" per gli Stati dell'UE-8, senza escludere di pretendere una progressiva estensione – appurata l'esistenza del diritto in tal senso – anche agli stati dell'UE-25. Il Consiglio di Stato ritiene infatti che si tratti di un giusto segnale politico all'attenzione del Consiglio federale e dell'Unione Europea, in quanto localmente la situazione denota distorsioni lesive del corretto funzionamento del mercato del lavoro interno.

È convinzione del Governo che la clausola di salvaguardia e il suo utilizzo fossero stati appropriatamente sviluppati proprio a garanzia e tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori indigeni. Il Consiglio di Stato ritiene quindi che, alle attuali condizioni, spetti al Governo federale l'adozione della specifica misura. Ritenuto in maniera particolare l'esito della votazione che ha visto i cittadini ticinesi respingere l'adozione degli accordi bilaterali, la posizione ticinese – pur con i limiti tecnici della clausola in

questione – è finalizzata all'immediata protezione dell'economia cantonale dal crescente trasferimento di lavoro a cittadini dell'UE e dell'Italia in particolare.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni, di-dir@ti.ch, tel. 091/814.44.90

Regolamento di applicazione della Legge edilizia: nuove disposizioni di polizia del fuoco

Il Consiglio di Stato ha approvato la modifica del regolamento alla Legge edilizia per quanto concerne le prescrizioni in materia di polizia del fuoco. Obiettivo: migliorare l'applicazione della legge e definire meglio le competenze procedurali degli attori coinvolti, così da permettere ai Comuni di svolgere nel migliore dei modi i loro compiti. Le competenze attribuite ai Comuni sono state precisate e sono state introdotte maggiori specificazioni inerenti all'applicazione delle misure di protezione antincendio e alla loro verifica da parte dei tecnici riconosciuti.

In sintesi, ecco le modifiche principali:

- introduzione/definizione di requisiti specialistici di livello superiore per coloro ai quali è demandato il compito di verifica della conformità antincendio;
- specificazione della categoria di edifici e impianti che presentano maggiore pericolo e richiedono la competenza degli specialisti con requisiti di livello superiore;
- introduzione del divieto, per il tecnico riconosciuto, di svolgere per uno stesso edificio o impianto il ruolo sia di controllore della conformità antincendio, sia di progettista/direttore dei lavori;
- descrizione dettagliata della procedura che il Municipio deve seguire nel controllo degli edifici preesistenti il 1997.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vinicio Malfanti, Capo dei Servizi generali, vinicio.malfanti@ti.ch, tel. 091/814.26.00